

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e dalle delibere di applicazione della stessa, le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito individuati con l'acronimo ERP) siti nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro, aderenti all'Unione del Sorbara.

Art. 2 - Principi generali sulla modalità di assegnazione degli alloggi di ERP

Gli alloggi ERP disponibili sono assegnati dall'Unione secondo l'ordine di priorità fissato con apposita graduatoria aperta, aggiornata con cadenza **SEMESTRALE**, **il 31 Maggio** (per le domande presentate dal 01 Febbraio al 15 Aprile e per i ricorsi pervenuti entro il 15 Maggio), **il 30 Novembre** (per le domande presentate dal 1 Agosto al 15 Ottobre e per i ricorsi pervenuti entro il 15 Novembre) di ogni anno.

Per ciascun Comune dell'Unione del Sorbara verrà predisposta una graduatoria.

Nella graduatoria vengono inserite le istanze degli interessati aventi diritto in possesso dei requisiti di cui all'art.15 della L.R. 24/2001 e s.m.i. e della delibera dell'Assemblea Legislativa n.154/2018 e s.m.i. ed in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito dalla tabella 1) allegata al presente Regolamento.

Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto dell'ordine stabilito nella graduatoria così come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento e con le modalità previste dal successivo art. 6 - Commissione tecnica per l'assegnazione di alloggi ERP.

Art. 3 - Contenuti e modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegnazione di alloggio ERP, compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Unione del Sorbara contiene tutti gli elementi prescritti dall'art.15 della L.R.24/2001 e ss.mm.ii, nonché preciso riferimento alle condizioni attributive di punteggio di cui alla tabella 1) allegata al presente regolamento

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia dichiarazione ai sensi del DPR 445/00.

Trascorsi **DUE ANNI** dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento, anche su ricorso, apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o aggiornato la domanda decadono dalla graduatoria e sono cancellati d'ufficio e dovranno presentare nuova domanda se ancora interessati all'assegnazione di alloggi ERP

I requisiti e le condizioni di punteggio devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 4 - Contenuti del Regolamento e modalità di pubblicizzazione

L'Unione tramite avviso pubblico procederà alla pubblicizzazione delle nuove modalità di assegnazione degli alloggi ERP oggetto del presente regolamento .

L'avviso, da aggiornarsi qualora vi siano modifiche alle norme regolamentari, deve contenere gli elementi necessari ad un'adeguata pubblicità delle modalità di richiesta di assegnazione degli alloggi di ERP e più precisamente:

- a) i requisiti richiesti per l'accesso, di cui all'art.24 della L.R.24/2001, e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento;
- b) la normativa a carattere generale degli alloggi di ERP;
- c) le modalità di presentazione della domanda.

Art. 5 - Requisiti per l'accesso (art. 15, commi 1 e 2, L.R. n. 24 del 2001 e DAL 154 del 6.06.2018)

I requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d) ,e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda;

Il presente articolo può essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Assemblea Legislativa Regionale essendo i requisiti di accesso all'ERP materia di competenza regionale.

a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a. 1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune per il quale presenta la domanda.

Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione.

c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà dell'Unione disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di ERP la

- titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016, o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) Reddito del nucleo avente diritto

Il requisito del reddito si articola in due componenti:

- l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del DPCM 159 /2013 e s.m.i.
- patrimonio mobiliare

Ai fini dell'accesso all'ERP entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP.

In caso di nucleo familiare richiedente diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE fa riferimento a quello calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare fa riferimento al soggetto o al nucleo richiedente ; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Per i limiti di valore ISEE e di patrimonio mobiliare previsti per l'accesso si fa riferimento ai limiti stabiliti dalla Regione Emilia Romagna con propri atti.

Art. 6 - Commissione Tecnica per l'assegnazione di alloggi ERP

La Commissione Tecnica ha il compito:

- in sede di formazione della graduatoria: di esaminare le domande, i ricorsi (è ammesso il ricorso diretto alla Commissione) e le domande per le quali l'Ufficio competente richiede un approfondimento dell'istruttoria;
- in sede di assegnazione di alloggi ERP: di verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile nella graduatoria ultima aggiornata, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio; di valutare l'accogliibilità delle motivazioni apportate nella rinuncia all'alloggio proposto ai sensi dell'art. 11.

La Commissione può richiedere, oltre alla documentazione inviata dall'ufficio competente, ulteriori documenti al richiedente o svolgere accertamenti tecnici per verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda procedendo all'eventuale esclusione, in caso di mancata o parziale documentazione o non conformità, delle dichiarazioni rese nella domanda, agli accertamenti eseguiti.

La Commissione può inoltre modificare il punteggio attribuito dall'Ufficio competente sulla base dell'ulteriore documentazione prodotta.

Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale.

La Commissione, è composta da:

- Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione o suo delegato;
- n.2 rappresentanti dell'Unione (individuati dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona tra il personale ivi operante)
- 1 rappresentate dell'ACER in qualità di Ente gestore degli alloggi ERP
- 3 rappresentati delle organizzazioni sindacali degli inquilini.

Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

La Commissione nomina il Presidente.

Il Presidente deve nominare, tra i componenti della Commissione, un suo delegato con funzione di vicepresidente titolato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

La Commissione può legittimamente deliberare in presenza di almeno quattro membri.

In caso di parità di voto decide il Presidente o in caso di sua assenza, il vicepresidente.

La segreteria operativa della Commissione è formata dagli operatori dell'ufficio competente dell'Unione.

Art. 7 - Procedimento di formazione e aggiornamento della graduatoria

L'Unione, tramite l'ufficio competente, raccoglie le domande degli interessati e procede all'istruttoria:

- ne verifica la completezza e la regolarità ;
- attribuisce in via provvisoria i punteggi spettanti per ciascuna domanda sulla base delle condizioni dichiarate e/o documentate (nei casi previsti dalle norme) secondo i criteri di priorità per l'assegnazione di alloggi ERP riportato dall'allegata tabella 1 che forma parte integrante del presente Regolamento;
- comunica agli interessati l'esito dell'istruttoria ai fini dell'eventuale ricorso;
- inserisce le domande presentate nella graduatoria provvisoria.

In sede di istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria è possibile:

- l'attribuzione d'ufficio di condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dell'Unione;
- l'attribuzione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio non cumulabili.

Le domande formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità dell'Unione. Qualora il richiedente non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria o non contatti gli uffici competenti dell'Unione nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Le domande, inserite in graduatoria, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate.

La domanda presentata da richiedente o nucleo richiedente in cui sia presente un componente che ha maturato nei confronti dell'Unione e/o dei Comuni e/o del soggetto gestore del patrimonio ERP un debito per pagamento canoni e/o oneri accessori sarà inserita in graduatoria con riserva. Si procederà allo scioglimento della riserva solo qualora sia stato saldato il debito o sia stato concordato un piano di rientro.

Sono esclusi dalla graduatoria coloro che all'interno di alloggi concessi in locazione dall'Unione o acquisiti in locazione sul mercato privato dall'Unione oppure da società o agenzie appositamente costituite e/o delegate a questo scopo dall'Unione stessa, siano incorsi nei comportamenti elencati all'art. 30 – comma 1 lettera a) – b) – c) della L.R. n. 24/01 e s.m.i.: a) abbiano abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero abbiano sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnato o ne abbiano mutato la destinazione d'uso; b) abbiano adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbiano gravemente contravvenuto al Regolamento/disciplinare d'uso degli alloggi; c) abbiano causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio.

Le domande per le quali non è stata possibile completare la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e comunque in sede di approvazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione tecnica.

Le domande pervenute nei due anni precedenti alla data di formazione della graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nella graduatoria successiva unitamente alle nuove domande e agli aggiornamenti pervenuti e fino alla scadenza di DUE anni dalla data di presentazione della domanda o dell'aggiornamento del punteggio.

Trascorso il termine di presentazione dei ricorsi viene convocata la Commissione tecnica di cui all'art. 6 ai fini dell'approvazione della graduatoria definitiva.

I richiedenti a pari punteggio sono ordinati con i seguenti criteri:

- valore ISEE in ordine crescente
- anzianità di residenza
- data di presentazione della domanda

La graduatoria definitiva viene resa ufficiale e accessibile il 31 Maggio, per le domande presentate dal 01 Febbraio al 15 Aprile, il 30 Novembre per le domande presentate dal 1 Agosto al 15 ottobre di ogni anno e costituisce graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi da quel momento disponibili.

Ciascuna graduatoria viene recepita con nota del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione. Un estratto della graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell'Unione Comuni del Sorbara, contenente :

- codice identificativo richiedente
- punteggio assegnato

Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita dalla successiva graduatoria definitiva, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8 - Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERP.

L'Unione, tramite l'ufficio competente, a fronte della disponibilità di alloggi effettua, previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento ai sensi art. 7 Legge 241/90, le verifiche dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio, nei confronti di coloro che si trovano collocati in posizione utile nella graduatoria ultima aggiornata.

L'Unione avvalendosi dei servizi on-line messi a disposizione dall'INPS, acquisirà direttamente l'attestazione ISEE, e qualora non sia disponibile, inviterà il richiedente a sottoscriverla entro 10 giorni c/o gli enti allo scopo deputati. Sarà altresì acquisita d'ufficio o richiesta direttamente agli

interessati tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di accesso all'ERP e delle condizioni che hanno determinato la posizione di priorità in graduatoria.

Ai fini dell'assegnazione sono eseguiti controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche/ISEE riferite alle domande interessate, consultando in via telematica le banche dati disponibili.

Qualora si accerti la non sussistenza di requisiti e/o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni attributive di punteggio o il loro mutamento, l'Unione provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni.

Effettuate le verifiche istruttorie di cui ai commi precedenti l'ufficio competente convoca la Commissione di cui all'art. 6 per l'assegnazione dell'alloggio.

La Commissione verifica il numero e la tipologia degli alloggi ERP disponibili e provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio.

Se il punteggio è diminuito per la perdita o l'esclusione di alcune delle condizioni ed in caso di accertamento di dati reddituali o patrimoniali non rispondenti alla documentazione allegata alla domanda ma rientranti nei limiti fissati per l'accesso agli alloggi ERP non si procederà all'assegnazione dell'alloggio e la domanda sarà ricollocata in graduatoria sulla base del punteggio attribuito per le condizioni possedute.

Le ulteriori condizioni documentate non comportano comunque un aumento del punteggio con cui il nucleo è stato collocato nella graduatoria definitiva.

E' cura e responsabilità del nucleo richiedente comunicare formalmente all'Unione ogni variazione di domicilio e recapito telefonico per eventuali comunicazioni.. La mancata comunicazione della variazione di domicilio e recapito telefonico, in caso di impossibilità dell'ufficio competente a mettersi in contatto con il richiedente, comporta l'impossibilità di assegnare l'alloggio. Non è prevista la cancellazione dalla graduatoria.

Gli alloggi disponibili sono assegnati con provvedimento dirigenziale ai richiedenti posizionati utilmente nella graduatoria come sopra determinatasi, nel rispetto dei criteri inerenti lo standard abitativo degli alloggi di cui all'articolo successivo.

Art. 9 – Modalità di individuazione degli alloggi

Prima di procedere all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base della graduatoria, si procederà ad effettuare, se possibile, la mobilità fra assegnatari comparando le caratteristiche di detti alloggi con le necessità evidenziate dai nuclei familiari collocati nelle posizioni utili della vigente graduatoria cambi e/o graduatoria sottoutilizzi. Gli alloggi individuati per la mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari collocati nelle graduatorie di cui sopra, sono ridestinati alle nuove assegnazioni.

Gli alloggi disponibili non assegnati mediante i procedimenti di assegnazione avviati alla data dell'approvazione della graduatoria definitiva sono destinati per le assegnazioni sulla base della graduatoria successiva.

Art. 10 - Modalità di assegnazione degli alloggi

Gli alloggi che si rendono disponibili nel semestre e non assegnati con la mobilità vengono assegnati ai nuclei familiari aventi diritto, in posizione utile della graduatoria definitiva in vigore, in base alla dimensione dell'alloggio rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare secondo criteri di razionale utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

La dimensione dell'alloggio, espressa in mq., è determinata dalla sua superficie utile abitabile, esclusi balconi, terrazzi e accessori esterni all'alloggio (es: garage, cantina, ecc..)

numero dei componenti il nucleo familiare	metri quadrati minimi superficie netta calpestabile	metri quadrati massimi superficie netta calpestabile
1	28	37,99
2	38	45,99
3 / 4	46	60,99
5	61	75,99
6 e oltre	76	95

In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza o nucleo in attesa di provvedimento di affido o adozione di minore lo standard abitativo è individuato tenendo conto degli ulteriori componenti. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati, successivamente alla presentazione della domanda, accrescimenti per effetto di nascita, adozioni o affidi.

L'Unione può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati – oltre una tolleranza del 10% delle metrature -, qualora la composizione e/o le condizioni sociali e sanitarie dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato. In particolare, tenuto conto del numero degli alloggi disponibili e della tipologia delle famiglie collocate in utile posizione in graduatoria, potranno essere oggetto di valutazione il numero di vani utili destinati a camere da letto, in relazione alla composizione per sesso ed età dei componenti il nucleo familiare (Es: mamma con figlio adolescente o padre con figlia adolescente, anziano con assistente familiare.....)

Art. 11 - Scelta dell'alloggio

L'Unione informa l'avente diritto della disponibilità dell'alloggio ritenuto idoneo al nucleo familiare e comunica la data entro la quale l'interessato, o persona da questi delegata, deve presentarsi per l'accettazione.

Tale accettazione è preceduta dal sopralluogo presso l'alloggio disponibile ed è effettuata dagli assegnatari o da persona all'uopo delegata sottoscrivendo apposito modulo redatto dall'Unione.

Se entro 7 giorni dalla proposta il richiedente, salvo dilazione del termine per l'impossibilità a presentarsi causa giustificato motivo, non firmerà l'accettazione dell'alloggio, sarà considerato rinunciatario e l'alloggio verrà proposto al nucleo con adeguata composizione collocato nella posizione utile successiva.

I nuclei rinunciatari, qualora la motivazione non sia ritenuta accoglibile da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 6, vengono cancellati dalla graduatoria e potranno presentare nuova domanda per essere inseriti in graduatoria solo trascorso un anno dalla data della rinuncia.

Qualora siano disponibili più alloggi idonei, sulla base di quanto disposto al precedente articolo, al nucleo familiare individuato per l'assegnazione è data possibilità di scelta fra tutti gli alloggi disponibili.

Art. 12 - Provvedimento di Assegnazione e contratto di locazione

L'assegnazione è effettuata con provvedimento dirigenziale da inviare in copia all'Ente gestore per la stipula con l'assegnatario di apposito contratto di locazione come previsto dall'art. 26 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.

In occasione dell'aggiornamento della graduatoria si provvederà all'esclusione del nucleo familiare oggetto del citato provvedimento di assegnazione.

Qualora l'assegnatario, in tale fase, non intenda sottoscrivere il contratto l'ente gestore ne da comunicazione all'Unione che, con provvedimento dirigenziale, provvede all'annullamento dell'assegnazione. La domanda è esclusa dalla graduatoria.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto con l'Ente Gestore, salvo proroga concessa dall'Unione a seguito di istanza motivata.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'esclusione dalla graduatoria.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della legislazione vigente in materia. (art. 35 L.R. 24/2001 e ss.mm.ii).

Art. 13 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

La presentazione della domanda di assegnazione alloggio ERP comporta l'apertura di un fascicolo individuale dell'utente che in forma cartacea e/o con supporti magnetici, determinerà la raccolta di dati personali in archivio tenuta presso il Servizio sociale stesso.

I dati forniti verranno trattati unicamente per l'espletamento delle procedure inerenti il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

Art. 14 - Norma transitoria

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la variazione di criteri per l'attribuzione di punteggi e l'attribuzione di punteggi diversi rispetto a quelli precedentemente stabiliti per le medesime condizioni.

Pertanto, al fine di consentire l'elaborazione di una graduatoria in cui le domande abbiano gli stessi parametri, l'ufficio competente dell'Unione procederà alla revisione sia delle domande in graduatoria sia delle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ma non ancora in graduatoria al fine di procedere alla:

- la valutazione delle condizioni che si sono modificate rispetto alla presentazione della prima domanda;
- l'aggiornamento del punteggio sulla base del presente regolamento.

A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda di aggiornamento.

In caso di mancata presentazione della domanda l'ufficio competente dell'Unione provvederà ad aggiornare d'ufficio il punteggio attribuito sulla base del presente regolamento limitatamente a quanto dichiarato nella prima domanda e sulla base della documentazione agli atti.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione dell'Unione o dei Comuni aderenti all'Unione nella materia oggetto del presente atto. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione del presente atto.